



COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Reg. n° 70 del 29/10/2012

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione regolamento ed aliquote anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 19,00 e seguenti, nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente, si è riunito in seduta pubblica, straordinaria ed urgente il Consiglio Comunale.

Alla convocazione della seduta odierna, partecipata ai Sigg. ri Consiglieri comunali a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale i Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1. SUSINNI	BIAGIO	X	
2. MILITI	FRANCESCO	X	
3. CARDILLO	MARIO	X	
4. GANGEMI	MARCO		X
5. DI LUCA CARDILLO	CARMELO		X
6. BONACCORSI	PIETRO		X
7. CAROTA	SILVESTRO	X	
8. CUCINOTTA	SERGIO	X	
9. VIRZI'	PAOLO	X	
10. PORTOGALLO	GAETANO	X	
11. EMANUELE	ROSARIO	X	
12. MANGANO ROSARIO	LEONARDO	X	
13. GRECO	FRANCESCO	X	
14. MUSUMECI	SEBASTIANO		X
15. BARBAGALLO	ORAZIO		X
16. SUSINNI	GIUSEPPE	X	
17. MESSINA	GAETANO	X	
18. TOSTO	GAETANO	X	
19. CAVALLARO	ANTONINO	X	
20. LA ROSA	LEONARDO	X	
TOTALI		15	5

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Mosca Maria Luisa .

N.B. il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Entrano in aula i Consiglieri: Cucinotta Sergio, Tosto Gaetano, Mangano Rosario, Messina Gaetano e Cardillo Mario.

Si allontana dall'aula il Consigliere Di Luca Cardillo Carmelo.

Il Presidente del Consiglio Susinni Biagio, letta la proposta di deliberazione in oggetto, cede la parola al **Consigliere Mangano Rosario**, il quale riferisce il parere favorevole dei componenti la Prima e la Seconda Commissione Consiliare Permanente sul regolamento e la riserva di valutazioni sulla determinazione delle aliquote durante la seduta consiliare, per il mancato riscontro della richiesta di relazione, rivolta all'Amministrazione, per conoscere le motivazioni per cui si propone l'aliquota 0,96% per gli immobili e le aree edificabili non rientranti nell'aliquota base di 0,40%.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Giuseppe Tomasello evidenzia la necessità di apportare l'aumento delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), per sopperire ai minori trasferimenti statali e regionali.

Il Consigliere Messina Gaetano dichiara di essere contrario all'aumento delle aliquote in discussione.

Il Consigliere Susinni Giuseppe, considerate disastrose le condizioni economiche in cui versa il Comune, propone di aumentare di un punto l'aliquota sulla seconda casa, per scongiurare un eventuale dissesto finanziario.

Il Consigliere Virzì Paolo, pur in presenza di reali difficoltà nella stesura del bilancio, richiama l'attenzione sulla condizione di molti cittadini senza lavoro ed afferma l'opportunità di mantenere inalterate le aliquote.

Anche i Consiglieri: **Carota, Cucinotta, Cardilo, Cavallaro, Militi, Tosto, Messina, Mangano e La Rosa** sono contrari a qualsiasi aumento delle aliquote I.M.U.

A questo punto, il **Presidente** invita i Consiglieri a votare, per alzata e seduta, la proposta di delibera in oggetto, così come emendata nel corso della discussione:

Presenti e votanti n. 15 (Quindici Consiglieri)
Voti favorevoli n. 13 (Tredici)
Voti astenuti n. 02 (Due - Portogallo e Greco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale
Visto l'ordinamento amministrativo EE.LL.
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto l'esito della votazione che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Imposta Municipale propria (I.M.U.) - Approvazione regolamento ed aliquote anno 2012”**, dando atto che le aliquote dell'imposta municipale propria I.M.U. per l'anno 2012 rimangono **0,40% e 0,76%**.

Il Presidente chiede ai Consiglieri Comunali di votare, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della deliberazione emendata, che ottiene il seguente risultato:

Presenti e Votanti n. 15 (quindici)
Voti Favorevoli n. 13 (tredici)
Voti Astenuti n. 02 (Due - Portogallo e Greco)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

percentuali (comma 7);

- aliquota ridotta allo **0,2 %**, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 punto percentuale (comma 8);

TENUTO conto altresì che il comma 10 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che, relativamente all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

- si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 si detrae, in aggiunta a quanto sopra e sempre fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, per un importo massimo di € 400,00;
- è possibile elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DARE ATTO CHE l'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'imposta municipale propria (IMU);

RITENUTO pertanto di dover approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale propria (I.M.U.);

CONSIDERATO CHE l'articolo 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011 fissa al 30 settembre 2012 il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

RILEVATO CHE l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall'esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
- le modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dalla Normativa precedente;

VISTA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) relativamente all'approvazione del regolamento dell'imposta e dell'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 relativamente alla fissazione delle relative aliquote;

ATTESA la competenza del CONSIGLIO COMUNALE ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del T.U.E.L. in merito all'approvazione del Regolamento e delle aliquote I.M.U.;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2012:
 - **0,40 % :**
 - Abitazione principale e relative pertinenze;
 - Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP);
 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - **0,96 % :**
 - Tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;
- 3) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, per un importo massimo di € 400,00;
- 4) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di allegare copia del presente atto alla proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 6) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Federalismo Fiscale, entro 30 giorni dalla data di intervenuta esecutività.

Proposta di Settore n. _____ del _____


Registrata al n. 45 del registro generale delle proposte il 21-09-2012

Parere tecnico:

Favorevole

Mascali li


20/09/12


Il Dirigente della II Area


Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole / Contrario

Mascali, li

20/09/12


Il Funzionario Responsabile

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**



COMUNE DI MASCALI
(Provincia di Catania)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012

Approvato con delibera di C.C. nr.° ____ del _____

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Oggetto del regolamento
- Art. 2** Determinazione delle aliquote e delle detrazioni
- Art. 3** Presupposto dell'imposta
- Art. 4** Soggetto attivo
- Art. 5** Soggetti passivi
- Art. 6** Base imponibile
- Art. 7** Determinazione del valore delle aree fabbricabili

CAPO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 8** Esenzioni
- Art. 9** Abitazione principale
- Art. 10** Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 11** Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12** Fabbricati di interesse storico-artistico
- Art. 13** Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione
- Art. 14** Aliquota ridotta
- Art. 15** Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

CAPO III – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

- Art. 16** Dichiarazione
- Art. 17** Termini di versamento
- Art. 18** Modalità di versamento
- Art. 19** Funzionario responsabile
- Art. 20** Accertamento
- Art. 21** Attività di controllo e rimborsi
- Art. 22** Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive
- Art. 23** Mancato accatastamento degli immobili
- Art. 24** Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al comune

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25** Normativa di rinvio
- Art. 26** Fondo di potenziamento degli uffici tributari
- Art. 27** Norme abrogate
- Art. 28** Efficacia del regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta in via sperimentale dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria (IMU) si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - *dall'art.13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;*
 - *dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;*
 - *dal D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;*
 - *da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.*
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 54, nonché la restante legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELLA ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

1. Le aliquote e le detrazioni sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'articolo 13, comma 6 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla Legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 13bis del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, a partire dall'anno 2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 3
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992, a qualsiasi uso destinati e di qualunque

- natura, ivi compresi l'abitazione principale e le relative pertinenze e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. L'imposta non è invece dovuta per i terreni agricoli, che sono da considerarsi esenti dall'imposta nel Comune di Mascali, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'articolo 15 Legge 27 dicembre 1977, n. 984. *(vedi Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 16/04/93)*;
 3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni (15 gg.) è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
 5. Nel caso di fabbricati non iscritti in Catasto, ovvero che siano iscritti al Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita presunta non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso al Catasto, ed a versare la relativa imposta.
 6. Il Comune verifica, nei termini di Legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota del 7,60 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, dalle pertinenze di quest'ultima, come definite dal presente Regolamento, e ove imponibili, dai fabbricati strumentali allo svolgimento di attività agricola.
3. La normativa statale può stabilire ulteriori ipotesi in cui la quota di competenza erariale non deve ritenersi dovuta da parte dei contribuenti.
4. Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi, dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- *il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compreso quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;*
 - *il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfici su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;*
 - *il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;*
 - *il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.*
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 12quinquies del D.L. 16/2012, convertito in Legge 44/2012, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende titolare di diritto di abitazione sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze e costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tale immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune.
 3. Il socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, relativamente all'alloggio assegnato e ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo dell'imposta dal momento dell'assegnazione dell'alloggio. Per le cooperative a proprietà indivisa, invece, la soggettività passiva rimane in capo alle stesse, in quanto i soci non hanno alcun diritto sugli immobili.
 4. L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), concessogli in locazione, con patto di futura vendita e riscatto, non può considerarsi soggetto passivo ai fini dell'imposta, in quanto non è titolare di un diritto di godimento.
 5. Per gli immobili in multiproprietà o proprietà turnaria, il soggetto obbligato al versamento dell'imposta è l'amministratore del condominio, con successivo addebito ai singoli titolari delle somme dovute da ciascuno di essi sulla base del riparto effettuato dallo stesso amministratore.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso dell'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo docfa, ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

2. FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTI IN CATASTO

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura docfa, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale e/o Piano di Fabbricazione adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal PRG e/o PDF possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal PRG e/o PDF in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata

dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 20, Legge 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, Legge 212/2000

Articolo 7

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del Territorio.
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 8

ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) gli immobili indicati dall'articolo 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - a) *gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*
 - b) *i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;*
 - c) *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i.;*

- d) *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;*
 - e) *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;*
 - f) *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
 - g) *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) Legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;*
 - h) *i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in base all'elenco riportato nella Circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9.*
2. Ai sensi dell'articolo 91bis del D.L. 1/2012, convertito in Legge 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
 3. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in Legge 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

Articolo 9

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (euro duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.
4. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale, a prescindere dal fatto che il figlio sia o meno fisicamente a carico di questi ultimi. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di € 400,00 (euro quattrocento/00), si somma alla detrazione base

determinata dal Comune ed è fruito fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e le relative pertinenze.

5. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. A tal fine il mese iniziale o quello finale si computano solo qualora le condizioni richieste si siano verificate e protratte per più di quindici giorni.
6. Costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale:
 - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

Articolo 10

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'aliquota ridotta e la detrazione che non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale si applicano anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

Articolo 11

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della Legge 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimenti dell'Autorità sanitaria locale.
4. Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini del tributo, le seguenti caratteristiche:
 - *strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo;*
 - *strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;*
 - *edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose e persone;*
 - *manca delle scale di accesso;*
 - *manca dell'impianto elettrico, idrico e sanitario.*
5. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione dell'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 12

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a prescindere della loro destinazione d'uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o del presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Articolo 13

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE OVVERO A NUOVA COSTRUZIONE

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, come integrato dalle

vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscono autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 14 **ALIQUOTA RIDOTTA**

1. Con apposita delibera di Consiglio Comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche: generale delle entrate, e delle seguenti norme:
 - a) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR);
 - b) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);
 - c) per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi.
2. In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d'imposta a percepire canoni di locazione più elevati.

Articolo 15 **DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA**

1. Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini dell'imposta municipale propria (art. 9, comma 3bis, Legge 133/1994, come modificati dal D.P.R. 139/1998 e successive modificazioni, tra cui in particolare quelle introdotte dall'articolo 42bis L. 222/2007).
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'articolo 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti

agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume di affare derivante dallo svolgimento di tale attività.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 16

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'articolo 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.
2. I soggetti passivi debbano presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero dal giorno in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria (IMU).
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), tutte le variazioni intervenute in seguito all'approvazione dell'articolo 1 D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto

destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.

10. In tale ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria (IMU) e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Articolo 17

TERMINI DI VERSAMENTO

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità, a decorrere dal versamento del saldo 2012, di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale.
2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata.
3. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) è pari ad € 12,00 (euro dodici/00). Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Articolo 18

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari, i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - *l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;*
 - *venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;*
 - *vengono precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.*
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione

principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Articolo 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Articolo 20

ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in Legge 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 30,00 (euro trenta/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, D.Lgs. 504/1992, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 51,00 ed € 258,00.
7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria (IMU) si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

Articolo 21

ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIMBORSI

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi.
2. Il funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria (IMU).

Articolo 22

RIMBORSI PER ATTRIBUZIONI DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 74 Legge 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria (IMU) versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento Generale delle Entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Articolo 23

MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'ufficio del territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 336 e 337, Legge 311/2004 e dell'articolo 3, comma 58, Legge 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'articolo 14, comma 3, D.lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 24

RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria (IMU) viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte dei soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione. Secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, come modificata dal D.lgs. 26/02/1999, n. 46 e successivi.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito l'importo di € 30,00 (euro trenta/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 26

FONDO DI POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI

1. In relazione al disposto dell'articolo 3, comma 57, Legge 23/12/1996 n. 662, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi del Comune.
2. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale pari al 10% delle riscossioni dell'imposta municipale propria (IMU) derivanti da attività di accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
3. Le somme di cui al fondo speciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione, determinando, in base alle esigenze rilevate, le percentuali da destinare:
 - a) all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale dell'Ufficio Tributi, previa verifica dei risultati conseguiti e delle risorse umane impiegate;
 - b) al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio Tributi;
 - c) alla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ufficio Tributi;

- d) all'acquisto del materiale di ufficio, comprese pubblicazioni e testi necessari per l'attività di accertamento e la riscossione dell'imposta;
 - e) all'arredamento dell'Ufficio Tributi.
4. Con la stessa deliberazione, la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il compenso incentivante.

Articolo 27

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 28

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti in deroga all'articolo 3, comma 1, Legge 212/2000, **dal 1° gennaio 2012**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, comma 12bis, D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8, Legge 28/12/2001, n. 448.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs.267/2000, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

Capitolo	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.
		n.		€.

Mascalì li

Il Responsabile del servizio finanziario

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

Il Presidente

Dott. Susanna Biagetti

Il Consigliere anziano

Militi Francesco

Il Segretario Generale

Dott.ssa Mosca Maria Luisa



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Mascalì li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____ operatore del servizio delle pubblicazioni
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____, per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. 17/2004, sul sito web istituzionale di questo comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 69/2009)

Mascalì _____

L'operatore del servizio

senza opposizione

con opposizione

Giusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra _____

Mascalì li _____

Mascalì li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2°, della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni
Mascalì li 29-10-2012

La presente deliberazione viene trasmessa per esecuzione al servizio Ragioneria - Tributi P.e.c.
Mascalì li 12-11-2012



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa Mosca

L'addetto di Segreteria

Michele Russo